

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
IX LEGISLATURA**

PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni concernenti norme per il contenimento del
consumo del suolo agricolo**

**Iniziativa del
Consigliere regionale ALFONSO ERNESTO NAVAZIO**

Alfonso Ernesto Navazio

Relazione di accompagnamento

1. Ogni giorno in Italia si consumano più di 100 ettari di suolo, un trend negativo e continuo che, dagli anni 70 a oggi, ha fatto registrare la perdita di 5 milioni ettari di terreno agricolo. Le cause di questa continua diminuzione dei terreni agricoli sono da rintracciare in due principali fenomeni : l'abbandono delle terre coltivabili e l'aumento delle aree edificate.

La cementificazione, in particolare, è un fenomeno preoccupante : causa l'impermeabilizzazione del suolo, un processo irreversibile che, oltre ad avere un enorme impatto ambientale rendendo le città più vulnerabili nei confronti di frane, alluvioni e inondazioni, sottrae all'agricoltura i terreni migliori sia in termini di produttività sia di localizzazione

Alcuni dati (Istat):

- 1.1 Dagli anni 70 al 2010 la Sau (Superficie agricola utilizzata) è diminuita del 28% pari a 5 milioni di ettari. L'evoluzione della Sau registra una tendenza inversa rispetto all'andamento demografico : la Sau diminuisce mentre la popolazione aumenta. La popolazione dal 1950 ad oggi è cresciuta del 28% mentre la cementificazione è cresciuta del 166%.
 - 1.2 Tra il 2001 e il 2011, a scala nazionale la cementificazione è cresciuta in media dell'8,77%. Ogni giorno in Italia vengono impermeabilizzati 100 ha di terreni agricoli.
 - 1.3 dal 1995 al 2009, i comuni italiani hanno rilasciato complessivamente permessi di costruire per 3,8 miliardi di metricubi (oltre 255 di mc l'anno), di cui l'80% per la realizzazione di nuovi fabbricati (il rimanente per l'ampliamento di fabbricati esistenti) e poco più del 40% per l'edilizia residenziale.
 - 1.4 La regione con il maggior tasso di incremento di suolo artificializzato è la Basilicata (19%) seguita dal Molise (17%) e dalla Puglia (13%). A scala provinciale la più attiva è Matera (29%) seguita da Foggia (28%).
 - 1.5 Le superfici edificate sono concentrate nelle aree pianeggianti (aree costiere, frange urbane, pianure), che sono anche le più adatte all'uso agricolo.
 - 1.6 La pianura Padana, ovvero l'area agricola più produttiva della penisola italiana, ha una percentuale media di superfici edificate pari al 16,4 del territorio.
2. Alla luce dei dati statistici acquisiti la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e ancora prima il riconoscimento del bene suolo quale bene comune rappresenta un obiettivo non

più rinviabile, non solo sotto il profilo agricolo-alimentare ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

3. La proposta di legge, con 6 articoli, detta una serie di disposizioni destinati al contenimento dell'uso del suolo agricolo.

3.1 L'articolo 1 enuclea le finalità della Pdl : la Regione Basilicata riconosce il suolo agricolo quale bene comune e risorsa ambientale limitata non rinnovabile, riconoscendone, altresì, come lo spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

Trattando di consumo di suolo, appare utile completare questa relazione con una definizione di "suolo", che tra le tante disponibili, sembra la più pertinente: *'il prodotto della trasformazione di sostanze minerali e organiche, operata da fattori ambientali attivi per un lungo periodo di tempo sulla superficie della Terra, caratterizzato da specifica organizzazione e morfologia, capace di provvedere allo sviluppo delle piante superiori e, pertanto, di assicurare la vita all'uomo e agli animali'*. Tale definizione, tratta dalla vasta letteratura di scienze del suolo, ha una rilevanza meramente accademica, in quanto a tutt'oggi la nostra legislazione non attribuisce al suolo uno specifico 'statuto', che ne giustifichi una tutela in quanto risorsa ambientale limitata, non rinnovabile e pienamente ascrivibile alla categoria dei *beni comuni*, e che pertanto informi, tra le altre, la disciplina relativa alle trasformazioni delle superfici fondiarie.

3.2 L'articolo 2 provvede a definire la superficie agricola (i terreni agricoli sono tutti quelli che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, hanno destinazione agricola, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione per l'esercizio dell'attività agricola), il consumo del suolo e gli strumenti di pianificazione territoriale.

3.3 L'articolo 3 individua le competenze della Regione per l'elaborazione di politiche per il contenimento del suolo agricolo attraverso

- a) una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;
- b) stabilendo forme e criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo;
- c) introducendo metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.

- 3.4 L'articolo 4 introduce meccanismi di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio rurale, al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, invece che l'attività di edificazione e costruzione di nuove aree urbane.
- 3.5 L'articolo 5 introduce il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Per un periodo massimo di cinque anni è vietato il mutamento della destinazione dei terreni su cui è stata esercitata attività agricola e che, per essa, hanno beneficiato di aiuto di Stato. Si vuole garantire la conservazione della vocazione agricola dei terreni in questione, evitando che, dopo aver usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola, i terreni vengano, mediante un mutamento della loro destinazione d'uso, sottratti all'attività agricola e investiti da un processo di urbanizzazione.

La proposta di legge non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale

Potenza, 4 marzo 2013

Alfonso Ernesto Navazio

Disposizioni concernenti norme per il contenimento del consumo del suolo agricolo

Art. 1

Finalità

4. La Regione Basilicata riconosce il suolo agricolo quale bene comune e risorsa ambientale limitata non rinnovabile
5. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende :
 - a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;
 - b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;
 - c) per strumenti di pianificazione territoriale l'insieme degli atti disciplinati dalla legislazione regionale, volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione.

Art. 3

Competenze della regione

1. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale.
A tal fine:
 - a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;
 - b) redige periodicamente un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;
 - c) stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.

Art.4

Misure di incentivazione

1. La Regione Basilicata attribuisce ai comuni che avviano azioni concrete che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, priorità nella concessione di finanziamenti regionali eventualmente previsti in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla approvazione della presente legge, individua misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art.5

Divieto di mutamento di destinazione

1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.
2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1.

Art.6

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 marzo 2013

Alfonso Ernesto Navazio